



Città
di Locarno

M.M. NO. 4 CONCERNENTE LA REVISIONE TOTALE REGOLAMENTI SULL'USO DEL SUOLO PUBBLICO (BENI DEMANIALI)

Locarno, 8 agosto 2024

Al Consiglio Comunale
LOCARNO

Gentile Signora Presidente, gentili signore, egregi signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio siamo a sottoporvi la revisione totale del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico del 5 marzo 1925 (100.41) e del Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità del 20 dicembre 1982 (100.42).

La necessità di procedere a quanto sopra è emersa a seguito di una serie di risoluzioni municipali, volte a migliorare e rendere più efficiente la regolamentazione attuale sul suolo pubblico. In particolare, tenendo conto di quanto emerso nell'ambito della mozione presentata il 23 gennaio 2020, dai consiglieri comunali Bruno Bärswyl e Alberto Akai, quali primi firmatari, l'esecutivo – con il supporto della Polizia comunale – ha elaborato una proposta di revisione delle tariffe per l'occupazione del suolo pubblico, le estensioni annuali (precari) e le estensioni temporanee, degli esercizi pubblici della Città, nel senso di una riduzione dei costi per gli esercenti.

Il Municipio ha in particolare risolto di approvare le nuove zone, chiedendo tuttavia che il Debarcadere venga trattato come la zona limitrofa. Inoltre è stato deciso di inserire la Rotonda per le installazioni provvisorie sotto i due mesi. Infine, la Polizia comunale è stata incaricata di proporre una revisione totale del Regolamento sull'uso del suolo pubblico (beni demaniali).

La Polizia comunale ha dunque proceduto all'analisi dei testi attuali, sia alla luce delle relative risoluzioni municipali, sia in considerazione del fatto che gli attuali Regolamenti in vigore sono datati e non tengono in considerazione l'evoluzione della nostra società e in diversi punti non risultano più essere al passo con i tempi.



Va inoltre notato che, con le novità qui proposte, la Città si allineerebbe a quanto da qualche tempo già realtà nei principali comuni del Locarnese e del Cantone, come già avvenuto in occasione della modifica dell'Ordinanza sui parcheggi (103.4) nel settembre del 2023. Ad oggi, il nostro Comune è di fatto uno dei pochi a non avere aggiornato la propria regolamentazione in materia di occupazione del suolo pubblico, risultando pertanto una sorta di "unicum" difficilmente giustificabile e cagionando non da ultimo una gestione amministrativa alquanto laboriosa.

I regolamenti oggetto della revisione qui in parola sono i seguenti:

- Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico del 5 marzo 1925 (100.41);
- Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità del 20 dicembre 1982 (100.42);

Come da richiesta del Lodevole Municipio e come già indicato in occasione di un precedente rapporto della Polizia comunale al Municipio, concernente unicamente l'Ordinanza municipale sulle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali (100.421), viene proposto un adeguamento delle tasse, come pure l'unificazione delle zone di riscossione. A tutti gli effetti ogni esercente godrà di una diminuzione delle tariffe.

L'unificazione delle zone di pagamento concerne sia le estensioni annuali (precari) sia quelle temporanee, al fine di semplificare e rendere più trasparenti le tariffe di utilizzo del suolo pubblico. Così facendo l'esercente avrà un'unica zona con una tariffa che varierà unicamente a dipendenza del tempo di occupazione.

A livello finanziario, le nuove tariffe condurranno ad un mancato introito per il Comune delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali, rispetto ad oggi, quantificabile in circa CHF 55'180.-, (su un incasso totale attuale stimabile attorno ai CHF 414'100.-, per le sole occupazioni di suolo pubblico degli esercizi pubblici). L'introduzione della nuova Zona 3 per le occupazioni a scopo commerciale (ora le Zone sono 4 e non più solo 3), riduce solo minimamente la perdita d'introito. La tassa annua proposta per la nuova Zona 3, con cui una serie di aree verrebbero scorporate dalla Zona "resto della Città" (ora Zona 4, in precedenza Zona 3), sarebbe infatti inferiore a quella precedentemente in vigore per l'utilizzo del suolo pubblico in quelle aree. Inoltre, nella nuova Zona 3, in termini di estensioni su suolo pubblico, solo due locali sarebbero potenzialmente interessati.

Il Municipio si è espresso positivamente in merito alla revisione di entrambi i summenzionati regolamenti, tramite risoluzione municipale nel mese di marzo 2024. In tale occasione, l'Esecutivo ha preso atto del confronto della situazione esistente con quella proposta ed ha incaricato la Polizia di allestire il MM relativo alla revisione del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico del 5 marzo 1925, del Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità del 20 dicembre 1982 e dell'Ordinanza municipale sulle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali del 11 novembre 2005.



In allegato al presente messaggio, sono state accluse le tabelle comparative tra i testi attuali e quelli proposti. La terrazza Remo Rossi: si precisa che la stessa è da considerarsi quale area a statuto speciale, poiché per questa superficie la PalaCinema Locarno SA, quale proprietaria del fondo serviente, conserva il diritto di decidere a chi concedere l'uso degli spazi inclusi dal diritto di superficie e quindi anche tutto il Piazzale Remo Rossi, purché ciò sia compatibile con la servitù e i diritti ad utilizzare il Piazzale Remo Rossi da parte del Comune. Di conseguenza, spetta alla PalaCinema Locarno SA stabilire le condizioni della concessione d'uso per quest'area (aspetto finanziario), come pure riscuotere ed incassare l'eventuale corrispettivo in denaro.

Si segnala inoltre, che la nuova regolamentazione, rispetto ad ora, introdurrà per il Municipio, la facoltà di prelevare dai ristoratori una tassa a sedia in occasione delle manifestazioni di grande richiamo, come già attualmente in uso ad Ascona. Attualmente tale facoltà è solo prevista come tale a livello di regolamento (nuovo art. 16 del Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico e per la concessione dei permessi d'abitabilità), in maniera tale da poter implementare questa tassa supplementare, in un secondo tempo, qualora ciò fosse ritenuto opportuno. Il regolamento definisce comunque già precisi limiti per l'eventuale sovrattassa, stabilendo un importo minimo e massimo e obbligando il Municipio a definire anno per anno il tipo di manifestazione in occasione della quale si intenderebbe prevedere la sovrattassa.

Un'ulteriore differenza rispetto al passato, è costituita dall'introduzione di una norma che, in caso di mancato pagamento della tassa per l'uso del suolo pubblico, dopo doppia diffida, autorizza il Municipio a procedere con la revoca dell'autorizzazione. Inoltre, per meglio gestire il rischio degli scoperti per le casse comunali, è stato deciso di fatturare già ad inizio occupazione l'uso del suolo pubblico e non di attendere la fine della medesima, come invece avveniva, salvo nel caso di importi superiori a CHF 20'000.-/anno, per i quali veniva chiesto un anticipo del 10%. La nuova regolamentazione prevede infatti, per gli importi uguali o maggiori a CHF 10'000.-/anno, l'invio ad inizio occupazione di una fattura per l'importo totale, con in alternativa la possibilità di procedere al pagamento del dovuto in tre parti uguali, ripartendo la fatturazione su tre periodi temporali (inizio, metà e fine occupazione).

A seguito di quanto sopra, si procede quindi a sottoporre i due regolamenti al Consiglio Comunale, per approvazione.

I dettagli sulle modifiche ai testi summenzionati, potranno essere visionati nei documenti allegati tramite le tabelle comparative, in cui sono state messe in evidenza le differenze fra i testi in vigore e quelli previsti.

Per dovere di completezza e per meglio comprendere l'importanza della revisione in oggetto, riportiamo qui di seguito – a titolo d'informazione – anche una ricapitolazione delle variazioni a livello di Ordinanza per quanto concerne le tariffe per l'uso commerciale del suolo pubblico,

ambito che più di ogni altro subirà modifiche a seguito dell'eventuale approvazione dei due nuovi Regolamenti.

Le tabelle riprodotte di seguito mettono a confronto quanto in vigore attualmente e quanto proposto dalla Polizia ed approvato dal Municipio, in sede di revisione dell'Ordinanza municipale sulle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali dell' 11 novembre 2005.

Confronto composizione zone:

Durata dell'autorizzazione	Zona	Ordinanza attuale (OM sulle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali del 11.11.2005)	Nuova ordinanza come da risoluzione n° 3365 del 25.10.2022, (OM sulle tasse per l'uso del suolo pubblico) in rosso le differenze rispetto ad oggi
Annuale	Zona 1	Piazza Grande, Largo Zorzi, Via Ramogna, Via Rusca	Piazza Grande, Largo Zorzi, Via Ramogna, Via Rusca, Via Naviglio Vecchio
Annuale	Zona 2	Città Vecchia, Lungolago, Viale Balli, Via Luini, Debarcadero, Via Ciseri	Città Vecchia, Lungolago Motta, Viale Balli, Via Luini lato Piazza Grande, Piazza Muraccio, Via Trevani, Via Ciseri, Via della Posta da Via Luini a Largo Zorzi, Via della Pace da Via Luini a Largo Zorzi, Via Cattori da Via Luini fino a Largo Zorzi, Via Pedrotta, Via della Posta Vecchia, Via Duni, Via G.B. Pioda, Via Gilardi, Via Simone da Locarno da Via Luini a Via Orelli, Debarcadero
Annuale	Zona 3	il resto della Città	Via Luini lato Fontana Pedrazzini, Via Orelli, Via Bramantino, Via Vela da Via Luini a Via Bramantino, Via Balestra da Via Luini a Via Bramantino, Via della Posta da Via Luini a Via Bramantino, Via della Pace da Via Luini a Via Bramantino, Via Cattori da Via Luini a Via Bramantino, Via Simone da Locarno da Via Orelli a Via Bramantino
Annuale	Zona 4	(zona non esistente oggi)	il resto della Città
Da 3 a 8 mesi	Zona 1	Piazza Grande, Largo Zorzi, Via Ramogna, Via Rusca	Piazza Grande, Largo Zorzi, Via Ramogna, Via Rusca, Via Naviglio Vecchio
Da 3 a 8 mesi	Zona 2	Città Vecchia, Lungolago, Viale Balli, Via Luini, Debarcadero, Via Ciseri	Città Vecchia, Lungolago Motta, Viale Balli, Via Luini lato Piazza Grande, Piazza Muraccio, Via Trevani, Via Ciseri, Via della Posta da Via Luini a Largo Zorzi, Via della Pace da Via Luini a Largo Zorzi, Via Cattori da Via Luini fino a Largo Zorzi, Via Pedrotta, Via della Posta Vecchia, Via Duni, Via G.B. Pioda, Via Gilardi, Via Simone da Locarno da Via Luini a Via Orelli, Debarcadero
Da 3 a 8 mesi	Zona 3	il resto della Città	Via Luini lato Fontana Pedrazzini, Via Orelli, Via Bramantino, Via Vela da Via



			Luini a Via Bramantino, Via Balestra da Via Luini a Via Bramantino, Via della Posta da Via Luini a Via Bramantino, Via della Pace da Via Luini a Via Bramantino, Via Cattori da Via Luini a Via Bramantino, Via Simone da Locarno da Via Orelli a Via Bramantino
Da 3 a 8 mesi	Zona 4	(zona non esistente oggi)	il resto della Città
Fino a 2 mesi	Zona 1	Piazza Grande, Largo Zorzi, Via Ramogna, Via Rusca	Piazza Grande, Largo Zorzi, Via Ramogna, Via Rusca, Via Naviglio Vecchio
Fino a 2 mesi	Zona 2	Città Vecchia, Lungolago, Viale Balli, Via Luini, Debarcadero, Via Ciseri	Città Vecchia, Lungolago Motta, Viale Balli, Via Luini lato Piazza Grande, Piazza Muraccio, Via Trevani, Via Ciseri, Via della Posta da Via Luini a Largo Zorzi, Via della Pace da Via Luini a Largo Zorzi, Via Cattori da Via Luini fino a Largo Zorzi, Via Pedrotta, Via della Posta Vecchia, Via Duni, Via G.B. Pioda, Via Gilardi, Via Simone da Locarno da Via Luini a Via Orelli, Debarcadero, Rotonda Piazza Castello
Fino a 2 mesi	Zona 3	il resto della Città	Via Luini lato Fontana Pedrazzini, Via Orelli, Via Bramantino, Via Vela da Via Luini a Via Bramantino, Via Balestra da Via Luini a Via Bramantino, Via della Posta da Via Luini a Via Bramantino, Via della Pace da Via Luini a Via Bramantino, Via Cattori da Via Luini a Via Bramantino, Via Simone da Locarno da Via Orelli a Via Bramantino
Fino a 2 mesi	Zona 4	(zona non esistente oggi)	il resto della Città

Confronto tariffe:

Durata dell'autorizzazione	Zona	Ordinanza attuale (OM sulle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali del 11.11.2005)	Nuova ordinanza come da risoluzione n° 3365 del 25.10.2022, (OM sulle tasse per l'uso del suolo pubblico – BOZZA) in rosso le differenze rispetto ad oggi
Annuale	Zona 1	Fr. 350.--/m2/anno	Fr. 330.--/ m2/anno
Annuale	Zona 2	Fr. 200.--/m2/ anno	Fr. 180.--/ m2/anno
Annuale	Zona 3	Fr. 150.--/m2/ anno	Fr. 130.--/ m2/anno
Annuale	Zona 4	(zona non esistente oggi)	Fr. 100.--/ m2/anno
Da 3 a 8 mesi	Zona 1	Fr. 45.--/m2/mese	Fr. 40.--/m2/mese
Da 3 a 8 mesi	Zona 2	Fr. 25.--/m2/ mese	Fr. 20.--/ m2/mese
Da 3 a 8 mesi	Zona 3	Fr. 18.--/m2/ mese	Fr. 15.--/ m2/mese



Da 3 a 8 mesi	Zona 4	(zona non esistente oggi)	Fr. 13.--/ m2/mese
Fino a 2 mesi	Zona 1	Fr. 5.--/m2/giorno	Fr. 4.--/m2/giorno
Fino a 2 mesi	Zona 2	Fr. 3.--/ m2/giorno	Fr. 3.--/ m2/giorno
Fino a 2 mesi	Zona 3	Fr. 2.--/ m2/giorno Tassa minima: Fr. 50.--	Fr. 2.--/ m2/giorno
Fino a 2 mesi	Zona 4	(zona non esistente oggi)	Fr. 1.--/ m2/giorno Tassa minima: Fr. 50.--

La revisione dell'Ordinanza municipale sulle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali (100.421), così come illustrato sopra, riflette quanto deciso dal Municipio tramite risoluzione a fine 2022. Essa potrà essere implementata unicamente in seguito ad una decisione positiva del Consiglio Comunale in merito al presente MM, poiché la revisione dell'Ordinanza è inscindibilmente legata alla revisione dei due Regolamenti Municipali oggetto del presente MM.

Conclusioni

Alla luce di quanto argomentato dalla Polizia comunale, il Municipio raccomanda l'approvazione dei due nuovi Regolamenti proposti, soprattutto in considerazione dei seguenti aspetti:

- regolamentazione chiara ed al passo con tempi dell'uso del suolo pubblico;
- adozione di una regolamentazione che consenta di meglio tutelare gli interessi dei commerci e degli esercizi pubblici attivi sul territorio comunale;
- tutela delle esigenze e delle necessità del nostro Comune, tenendo anche conto della sua vocazione turistica e ricettiva.

Per questi motivi vi invitiamo a risolvere:

1. è approvato il Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico come da bozza allegata;
2. è approvato il Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico e per la concessione dei permessi d'abitabilità come da bozza allegata;
3. sono abrogati il Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico del 5 marzo 1925 (100.41) ed il Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità del 20 dicembre 1982 (100.42);
4. i nuovi Regolamenti comunali entreranno in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.



Città
di Locarno

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Nicola Pini

Il Segretario:

Avv. Marco Gerosa

Questo Messaggio Municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della Legislazione ed alla Commissione della Gestione.

Allegati:

1. Bozza nuovo Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico;
2. Bozza nuovo Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico e per la concessione dei permessi d'abitabilità;
3. Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico del 5 marzo 1925 (100.41)
4. Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità del 20 dicembre 1982 (100.42);
- 5a-5b. Tabelle comparative fra i testi attuali dei due Regolamenti e i due testi proposti per il futuro.



REGOLAMENTO SULL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 1 Base legale

Il Comune di Locarno disciplina con il presente regolamento l'occupazione del suolo pubblico sulla base della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007, del Regolamento d'esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008, dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 nonché delle normative edilizie comunali.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹L'occupazione dell'area pubblica in superficie, sotterranea e aerea in qualsiasi forma ed estensione è disciplinata dal presente regolamento ed è soggetta all'autorizzazione comunale.

²L'immissione degli scoli nella canalizzazione pubblica è disciplinata nello speciale Regolamento.

Art. 3 Istanza

¹La domanda deve essere inoltrata per iscritto al Municipio, con indicazione esatta del luogo, dello scopo, dell'inizio, della durata e della superficie che si intende occupare.

²È data facoltà al Municipio di richiedere ulteriore documentazione.

³Il Municipio delibera, considerando l'estetica, il decoro, la viabilità e la sicurezza.

Art. 4 Condizioni, responsabilità, contravvenzioni

¹L'autorizzazione non è trasmissibile a terzi.

²Essa viene concessa a titolo di precario e potrà essere revocata senza alcun indennizzo, con preavviso adeguato per giustificati motivi ad esclusivo giudizio del Municipio.

³Il beneficiario risponde personalmente per il mancato ossequio degli obblighi imposti, come pure per i danni cagionati a persone o cose a seguito dell'occupazione.

⁴Il mancato pagamento della tassa o parte di essa comporta la revoca dell'autorizzazione.



⁵È vietato dar corso all'occupazione prima di aver ottenuto la relativa autorizzazione.

⁶Le contravvenzioni al presente regolamento sono punibili con multe comunali fino all'importo di fr. 10'000.-, riservato il diritto di eventuale risarcimento di danni.

Art. 5 **Portici Piazza Grande**

L'uso dei portici è disciplinato dalla specifica Ordinanza.

Art. 6 **Occupazione edile**

¹L'occupazione di area pubblica allo scopo di installare cantieri edili viene concessa nei limiti strettamente necessari allo svolgimento razionale dei lavori previsti. Fanno stato le relative norme edilizie.

²Il Municipio avrà riguardo delle esigenze legate alla viabilità e alla sicurezza in generale.

³Ogni modifica a manufatti, quali strade, marciapiede, piazze, fognature e reti dei servizi comunali, o ripristino degli stessi, deve essere autorizzata ed eseguita a proprie spese.

⁴L'istanza, corredata da un estratto planimetrico indicante l'ubicazione e la delimitazione dell'occupazione, va presentata al Municipio, il quale può richiedere della documentazione complementare. La medesima è demandata alla Polizia comunale e ai Servizi del territorio, i quali preavvisano quanto di loro rispettiva competenza. In caso di scavi su suolo pubblico, la richiesta va allestita tramite l'apposito formulario.

⁵All'interessato spetta la manutenzione dell'area occupata, come pure quella delle immediate vicinanze in rapporto all'esercizio del cantiere.

⁶Al termine dell'occupazione dell'area di cantiere e delle immediate vicinanze, se le stesse risultano manomesse o danneggiate nell'ambito dell'esercizio del cantiere, dovranno essere ripristinate allo stato iniziale a spese dell'interessato.

⁷Il ripristino dovrà essere svolto secondo le direttive imposte dai Servizi del territorio.

⁸L'area occupata deve essere cintata e dotata delle necessarie misure di segnaletica stradale, diurne e notturne. In tal senso, andrà inoltrato l'apposito formulario debitamente compilato.

⁹L'esecuzione non deve recare criticità alla viabilità ed alla sicurezza in generale, L'interessato deve prevedere alla pulizia quotidiana e al mantenimento di un aspetto decoroso ed ordinato dell'area.



Art. 7 Insegne

¹L'esposizione di insegne è disciplinata dalle vigenti disposizioni cantonali e comunali.

²Per quanto concerne eventuali sporgenze sull'area pubblica, fanno stato le disposizioni del Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico e per la concessione dei permessi d'abitabilità.

³La responsabilità relativa all'esposizione d'insegne incombe al beneficiario dell'autorizzazione.

Art. 8 Banchi, tavoli e distributori automatici

¹L'esposizione di banchi, tavoli e distributori automatici sull'area pubblica deve essere autorizzata dal Municipio e soggiace alla relativa tassa.

Art. 9 Estensioni annuali, estensioni temporanee

¹Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico a scopo commerciale da parte degli esercizi pubblici soggiacciono alla relativa tassa e vengono rilasciate previa licenza edilizia. Esse vengono differenziate in base al periodo di occupazione, segnatamente annuali, temporanee da 3 a 8 mesi e fino a 2 mesi.

²La tassa è definita in base alla posizione dell'attività commerciale all'interno del territorio del Comune di Locarno, suddiviso in zone.

³La superficie concessa può essere revocata o ridimensionata con preavviso adeguato per giustificati motivi ad esclusivo giudizio del Municipio.

⁴La dimensione della superficie concessa sarà accordata in base a quanto definito dalla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione e dal relativo Regolamento.

Art. 10 Vetrinette

¹L'esposizione di vetrinette può essere concessa qualora esse non ostacolino la circolazione in generale.

²L'applicazione di vetrinette nei portici di Piazza Grande è disciplinata dalla specifica Ordinanza.



Art. 11
Tende

¹L'esposizione di tende viene concessa in conformità delle norme edilizie.

²Le tende con insegne o scritte destinate al pubblico sono soggette alla relativa legislazione cantonale e comunale.

Art. 12
Balconi

¹L'autorizzazione per costruire balconi e pensiline sporgenti su area pubblica viene rilasciata nell'ambito della relativa decisione municipale ed è soggetta alla relativa tassa.

²Nell'ambito dell'edificazione di tali strutture, vengono applicate le disposizioni edilizie comunali.

³Ogni responsabilità relativa a balconi o pensiline sporgenti su area pubblica incombe al proprietario.

Art. 13
Assoggettamento a tassa

L'occupazione di area pubblica in generale è soggetta al pagamento della relativa tassa, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento. In casi eccezionali il Municipio può prescindere dal prelievo della stessa o di parte di essa.

Art. 14
Sporgenze

Qualsiasi sporgenza su area pubblica soggiace alla relativa tassa.

Art. 15
Muri di fondazione

Qualsiasi muro di fondazione su area pubblica soggiace alla relativa tassa.

Art. 16
Botole, pozzi luce e serbatoi

Qualsiasi botola, pozzo luce e serbatoio su area pubblica soggiace alla relativa tassa.



Art. 17
Manufatti interrati

La costruzione o la posa di manufatti interrati, entro l'area pubblica, è concessa unicamente in forma precaria e soggiace alla relativa tassa.

Art. 18
Disposizioni finali

¹Il presente regolamento abroga integralmente il Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico del 5 marzo 1925, come pure ogni altra norma contraria o incompatibile.

²Le autorizzazioni già concesse dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente regolamento entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

³Il Municipio decreterà l'entrata in vigore del presente regolamento non appena lo stesso avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.

Adottato dal Consiglio Comunale il

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione n°. ...
del ...



REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DELLE TASSE PER L'USO DEL SUOLO PUBBLICO E PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI D'ABITABILITÀ

Capitolo I OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 1 Generalità

¹Il Municipio può rilasciare concessione, a titolo precario, per l'occupazione del suolo pubblico, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, contro pagamento di una tassa nella misura stabilita dal presente regolamento.

²Quando è previsto un minimo ed un massimo, l'importo della tassa è fissato dal Municipio, caso per caso.

Art. 2 Tasse per l'occupazione edile

¹L'occupazione di area pubblica nella zona urbana (Zona A) delimitata da Via Orelli, Lungolago, torrente Ramogna, Via Cappuccini, Contrada Borghese e Via Simen, lungo i due lati delle strade citate, soggiace ad una tassa da fr. 15.-- a fr. 40.-- al m²/mese, ritenuto un minimo di fr. 50.--.

²Per il rimanente territorio cittadino (Zona B) è applicata una tassa da fr. 10.-- a fr. 30.-- al mq/mese, ritenuto un minimo di fr. 50.--.

³Se è assicurato un passaggio pedonale efficiente, parte della superficie occupata dallo stesso può essere esente da tassa.

⁴L'occupazione di area privata gravata da diritto di passo pubblico è parificata a quella di area pubblica, salvo se il passaggio è sostituito in modo efficiente.



Art. 3 **Modalità e pagamento**

¹La tassa di occupazione è dovuta per tutto il periodo in cui il richiedente usufruisce del suolo pubblico, e cioè fino al momento in cui è ripristinata la situazione anteriore. Le spese per il ripristino sono a carico del beneficiario della concessione.

²La tassa viene di regola erogata ad inizio occupazione, per l'intero importo dovuto. Per importi uguali o maggiori a fr. 10'000.-/anno, è data la possibilità di procedere al pagamento del dovuto in tre parti uguali, ripartendo la fatturazione su tre periodi temporali (inizio occupazione, metà occupazione e fine occupazione). In caso di mancato pagamento, dopo doppia diffida, il Comune potrà procedere con la revoca dell'autorizzazione del suolo pubblico.

³Il proprietario del fondo è solidalmente responsabile con il richiedente per il pagamento della tassa.

⁴Alle tasse fissate nell'Ordinanza in base al presente regolamento, vanno aggiunte le eventuali tasse e imposte supplementari a carico del Comune, rispettivamente a carico degli utenti o addebitabili agli stessi, previste dalla legislazione cantonale e federale (es. IVA, tassa di collegamento, ecc.).

Art. 4 **Tassa unica di concessione per balconi**

La costruzione di balconi sporgenti su area pubblica è soggetta al pagamento di una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.-- al m² applicata per l'occupazione di ogni piano da versare una volta tanto.

I balconi chiusi sono soggetti ad una tassa unica di fr. 100.-- il m³, calcolata in base alla cubatura del corpo di fabbricata che sporge sull'area pubblica.

Art. 5 **Tassa unica di concessione pensiline**

Per le pensiline, sporgenti sull'area pubblica, è applicata una tassa unica di concessione, da fr. 50.-- a fr. 500.--/m².



Art. 6

Tassa annuale di concessione per sporgenze diverse

Le sporgenze di gradini, davanzali, zoccoli o altro su area pubblica ammesse a titolo precario, sono soggette al pagamento di una tassa annua di fr. 50.--/m², ritenuto un minimo di fr. 50.--.

Art. 7

Tassa unica di concessione per muri di fondazione

Le riseghe di muri di fondazione sporgenti su area pubblica oltre i 10 cm sono soggette ad una tassa unica di fr. 100.-- al ml ogni 20 cm o frazione di sporgenza.

Art. 8

Tassa annuale di concessione per botole, pozzi, luce, serbatoi, ecc.

Per l'occupazione di area pubblica a titolo precario, con impianti di questo genere, la concessione è soggetta al pagamento di una tassa annua di fr. 30.-- al m², calcolata in base alla superficie occupata, ivi compresa quella necessaria per tutti i manufatti relativi all'impianto, ritenuto un minimo di fr. 50.--.

Art. 9

Tassa annuale per manufatti interrati

¹Le sporgenze di vani sotterranei sotto l'area pubblica e sotto l'area gravata da servitù di espropriazione o di arretramento, sono ammesse solo in forma precaria.

²Se la parte sporgente sotto l'area pubblica è economicamente vincolata alla proprietà rimanente, è prelevata una tassa annua da fr. 30.-- a fr. 100.--/mc.

Art. 10

Eccezioni

Nel caso in cui la costruzione di un manufatto è imposta dall'autorità comunale o cantonale non è prelevata nessuna tassa.

Art. 11
Aree vincolate dal PR

Se i manufatti elencati agli art. 4, 5, 6, 7, e 9 sporgono su area soggetta a vincolo di piano regolatore, la tassa è prelevata al momento dell'espropriazione.

Art. 12
Tasse

Ritenuta la suddivisione in zone di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono prelevate le seguenti tasse annue:

	<u>Zona A</u>	<u>Zona B</u>
¹ tende e ombrelloni	15-30 fr./m2	10-25 fr./m2
² insegne lineari	20-30 fr./m2	15-25 fr./m2
³ insegne a braccio	70-120 fr./m2	50-80 fr./m2
⁴ vetrinette	50-80 fr./m2	30-50 fr./m2
Tassa minima	50.-- fr.	30.-- fr.
⁵ banchi e tavoli:		
mercato giornaliero	50-80 fr./m2 (abbonamento annuo)	
mercato settimanale	25-50 fr./m2 (abbonamento annuo)	
espositori occasionali	5-15 fr./m2/giorno	
⁷ distributori automatici	da 50.-- a 500.-- fr./apparecchio	

⁸Per la vendita a mezzo autoveicoli (Food-Truck) è prelevata una tassa annua da fr. 100.-- a fr. 5'000.--, proporzionata alla durata e alla superficie occupata.

⁹Per il rilascio di concessioni per l'installazione di circhi, serragli e parchi divertimento è prelevata una tassa giornaliera da fr. 100.-- a fr. 2'000.--.

¹⁰Espositori occasionali che usufruiscono dell'occupazione di area pubblica sono sottoposti al pagamento di una tassa giornaliera da fr. 4.-- a fr. 10.-- m2.

¹¹La concessione di stalli riservati per l'esercizio del servizio tassametri è soggetta al pagamento di una tassa annua da fr. 500.-- a fr. 3'000.--. Le spese di demarcazione dell'area sono a carico del concessionario.

¹²Per i distributori di carburante, compresi gli accessori, è percepita una tassa annua da fr. 500.-- a fr. 5'000.--.



¹³Posteggi all'aperto (parcheggi di primo livello) a pagamento:

Il Municipio stabilisce tramite ordinanza le zone o i settori di parcheggio a pagamento, nonché l'ammontare della tassa d'uso. Il pagamento della tassa di parcheggio non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili. Il Municipio può prevedere giorni e fasce orarie gratuite e tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi.

Nelle aree di parcheggio a pagamento possono essere prelevate tasse d'uso ed eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 4 del presente regolamento, come segue:

- Tassa annuale: fino a un massimo di Fr. 800.--
- Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 150.--
- Tassa settimanale: fino a un massimo di Fr. 70.--
- Tassa giornaliera (24H): fino a un massimo di Fr. 30.--
- Tassa oraria: fino a un massimo di Fr. 5.--;

¹⁴Posteggi per i dipendenti pubblici:

La messa a disposizione di parcheggi (annessi ai beni amministrativi comunali) per i dipendenti pubblici è soggetta al prelievo di una tassa d'uso, inclusi eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 4 del presente regolamento, come segue:

- Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 100.--

¹⁵Agevolazioni di parcheggio zona blu:

Il Municipio può prevedere tariffe differenziate a seconda dell'ubicazione dei parcheggi. Il pagamento della tassa di parcheggio non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili. Nelle aree di parcheggio zona blu possono essere prelevate tasse d'uso ed eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 4 del presente regolamento, come segue:

- Autorizzazione annuale: fino a un massimo di Fr. 800.--
- Autorizzazione mensile: fino a un massimo di Fr. 150.--
- Autorizzazione settimanale: fino a un massimo di Fr. 70.--
- Autorizzazione giornaliera: fino a un massimo di Fr. 30.--

¹⁶Posteggi in autosili (parcheggi di secondo livello) a pagamento:

Il Municipio stabilisce tramite ordinanza l'ammontare della tassa d'uso. Il pagamento della tassa di parcheggio non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili. Il Municipio può prevedere giorni e fasce orarie a tariffe differenziate secondo l'ubicazione e l'utilizzo dei parcheggi.

Negli autosili possono essere prelevate tasse d'uso ed eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 4 del presente regolamento, come segue:

- Tassa annuale: fino a un massimo di Fr. 2'800.--
- Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 300.--
- Tassa settimanale: fino a un massimo di Fr. 100.--
- Tassa giornaliera (24H): fino a un massimo di Fr. 40.--



- Tassa oraria: fino a un massimo di Fr. 7.—

¹⁷Posteggi per dipendenti pubblici in autosili:

La messa a disposizione di parcheggi in autosili (annessi ai beni amministrativi comunali) per i dipendenti pubblici è soggetta al prelievo di una tassa d'uso, inclusi eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 4 del presente regolamento, come segue:

- Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 200.—

Art. 13

Usi occasionali

Per usi occasionali del suolo pubblico (beni amministrativi e beni di uso comune) non previsti dal presente regolamento la tassa viene fissata dal Municipio di volta in volta sulla base della norma che più si avvicina al caso specifico, tenendo conto dello scopo e delle modalità dell'occupazione, fino a un massimo di fr. 200/m²/giorno.

Art. 14

Criteri di calcolo e esenzioni

¹Il Municipio stabilisce le tasse, individualmente o tramite ordinanza, tenendo conto del valore economico/commerciale dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'entità delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

²Il Municipio può ridurre o concedere esenzioni di tassa, in particolare per le utilizzazioni a fini ideali o di pubblica utilità senza fine di lucro.

Art. 15

Occupazione a scopo commerciale

¹Per l'occupazione di suolo pubblico a scopo commerciale è prelevata una tassa annua da fr. 1.-- a fr. 600.--/m² valutata con criteri economici e secondo la durata dell'occupazione. L'esatto ammontare di questa tassa, viene definito tramite la relativa ordinanza municipale, suddividendo il territorio comunale in quattro zone (Zona 1, Zona 2, Zona 3 e Zona 4).

Art. 16

Sovrattassa durante le manifestazioni cittadine

¹Durante le manifestazioni di una certa importanza (per durata e afflusso di pubblico), organizzate dal Comune, il Municipio ha la facoltà di prelevare una tassa a sedia. Qualora l'Esecutivo dovesse decidere di avvalersi di tale facoltà, la sovrattassa dovrà essere regolata tramite l'apposita ordinanza municipale sulle tasse per l'uso del suolo pubblico. Agli esercenti che occupano una porzione di suolo pubblico a titolo precario, potrà in tal caso



essere applicata una sovrattassa compresa tra i fr. 5 e i fr. 15.- al giorno a posto a sedere, in base alla licenza cantonale complessiva, a valere quale contributo per la manifestazione.

²Il tipo di manifestazione soggetta alla sovrattassa dovrà essere stabilito di anno in anno dal Municipio.

³Qualora un esercente non fosse d'accordo di pagare la sovrattassa, la porzione di suolo pubblico concessa in uso a titolo precario, dovrà essere liberata per la durata della manifestazione, senza alcun diritto di rimborso o risarcimento.

Capitolo II CONCESSIONE DI PERMESSI DI ABITABILITA'

Art. 17

Verifica e permessi di abitabilità

Per le visite di abitabilità o di verifica sono richieste le tasse seguenti per prestazioni del competente servizio comunale:

- | | | |
|----|--|------------|
| a) | casa di abitazione, uffici e negozi: | |
| | per edifici fino a 4 appartamenti | fr. 200.-- |
| | per edifici fino a 10 appartamenti | fr. 350.-- |
| | per edifici fino a 20 appartamenti | fr. 600.-- |
| | per edifici oltre 20 appartamenti | fr. 850.-- |
| | Un ufficio con servizi propri é equiparato a un appartamento. | |
| b) | stabili industriali, magazzini, laboratori, uffici annessi, ecc. | |
| | per costruzioni fino a 100 m ² /sup. | fr. 200.-- |
| | per costruzioni fino a 250 m ² /sup. | fr. 350.-- |
| | per costruzioni fino a 500 m ² /sup. | fr. 500.-- |
| | per costruzioni oltre 500 m ² /sup. | fr. 800.-- |
| c) | modifiche interne (piccole opere) | fr. 200.-- |

²Nel caso in cui lo stabile non fosse conforme alle norme delle vigenti leggi in materia e non potesse conseguentemente essere dichiarato abitabile o non venisse collaudato è applicata una tassa di fr. 30.-- per ogni visita successiva.



Capitolo III PENALITA' E NORME FINALI

Art.18 Penalità

Ogni violazione del presente regolamento, in modo particolare ogni occupazione abusiva, è passibile di multa fino all'importo di fr. 10'000.--.
Resta riservata l'azione penale e civile, nonché la revoca della concessione.

Art. 19 Norme finali

Il presente regolamento abroga integralmente il Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità del 20 dicembre 1982 e ogni norma precedente che fosse in contrasto con lo stesso.
Il presente regolamento verrà applicato a tutte le concessioni a partire dalla sua entrata in vigore.

Art. 20 Entrata in vigore

¹Il presente regolamento abroga integralmente il Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità del 20 dicembre 1982.

²Le autorizzazioni già concesse dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente regolamento entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

³Il Municipio decreterà l'entrata in vigore del presente regolamento non appena la stessa avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.

Regolamento adottato dal Consiglio Comunale il
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione n°. ...
del ...

REGOLAMENTO SULL' OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 1

Chi intende occupare il suolo pubblico con botole griglie, marquises, gradini, insegne sporgenti od in qualsiasi altro modo; esporre banchi, tavoli, vetrine, mobili, mensole, vasi da fiori ecc.; depositare materiale da costruzione, od esporre tende che discendano o sporgano sopra terreno pubblico, dovrà indirizzare analoga richiesta al Municipio, indicando lo scopo della concessione.

Alla domanda si dovrà allegare il piano di situazione della chiesta concessione.

§. L'immissione degli scoli nella canalizzazione pubblica è disciplinata nello speciale Regolamento.

Art. 2

Nell'accordare la concessione il Municipio avrà riguardo alle esigenze dell'estetica, del decoro e della viabilità. Esso determinerà la durata, l'estensione e tutte le modalità della concessione.

Art. 3

Il Municipio ha facoltà di revocare la concessione per motivi che ne rendano inopportuna la continuazione, dietro un congruo preavviso da stabilirsi nell'atto di concessione a seconda della natura della stessa.

In tal caso, potrà essere restituita ai concessionari una parte proporzionale delle tasse pagate.

Art. 4

E' riconosciuto esclusivamente ai proprietari e conduttori di negozi ed esercizi sotto i portici il diritto di esporre gratuitamente banchi o tavolini davanti al rispettivo negozio per la vendita di merci attinenti al negozio stesso, rispettivamente per il servizio dell'esercizio, alla condizione che debba sempre essere mantenuto un adeguato passaggio attraverso ogni singola arcata e lungo i portici.

L'ubicazione e l'estensione di detti banchi e tavolini, sarà fissata dal Municipio.

In occasioni straordinarie di feste, concerti ecc., il Municipio potrà permettere l'occupazione gratuita di un'area maggiore dell'usato.

Art. 5

E' proibito appendere alle chiavi trasversali e longitudinali dei portici, merci che incaglino il libero transito o possano come che sia recare molestia o danno al pubblico.

Art. 6

Le insegne, réclames ecc. da collocarsi sotto i portici sono sottoposte ai dispositivi del regolamento speciale sulle affissioni, riservati i diritti dei proprietari.

Art. 7

Le tende dovranno essere costrutte a regola d'arte e presentare la voluta solidità.
Le sbarre, le carrucole e gli ordigni in genere serventi a regolare l'altezza della tenda, saranno collocati nel muro ad altezza non inferiore ad un metro e venti dal livello del piano visibile sottostante.

La sporgenza della tenda verrà fissata caso per caso dal Municipio.

L'altezza della sbarra di sostegno non potrà essere inferiore a due metri dal suolo.

Le tende applicate all'estremità dei porticati dovranno essere aperte a forma di padiglione.

Art. 8

Le diverse concessioni sono sottoposte al pagamento delle tasse stabilite dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 9

Il pagamento delle tasse dovrà essere effettuato anticipatamente, salvo per le occupazioni temporanee con materiale da costruzione, il cui conteggio sarà regolato alla fine di ogni concessione.

Art. 10

E' in facoltà del Municipio di esperire per le concessione un'asta pubblica, salvo sempre il disposto dell'art. 4.

Art. 11'

Art. 12

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo approvato dall'autorità governativa e sarà applicato anche ai precari esistenti.

Adottato dal Consiglio Comunale il 5 marzo 1925.

Approvato dal Lod. Consiglio di Stato con Ris. N. 3687 del 18 giugno 1925.

'articolo abrogato con il regolamento per la tassa di occupazione del suolo pubblico comunale del 27.4.1970.

**REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DELLE TASSE PER L'USO DEI BENI
DEMANIALI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI
D'ABITABILITÀ**

(del 20 dicembre 1982)

**CAPITOLO 1
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

**Art. 1
Generalità**

Il Municipio può rilasciare concessione, a titolo precario, per l'occupazione del suolo pubblico, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, contro pagamento di una tassa nella misura stabilita dal presente regolamento.

Quando è previsto un minimo ed un massimo, l'importo della tassa è fissato dal Municipio, caso per caso.

Art. 2^{2,3}

Tasse per l'occupazione temporanea di area pubblica da parte delle imprese

¹Tariffa A. Per l'occupazione di area pubblica nella zona urbana delimitata da Via Orelli, Lungolago, torrente Ramogna, Via Cappuccini, Contrada Borghese e Via Simen è applicata una tassa da fr. 15.-- a fr. 40.-- al m²/mese, ritenuto un minimo di fr. 50.-- (la tassa suddetta viene applicata lungo i due lati delle strade citate).

²Tariffa B. Per il rimanente territorio cittadino è applicata una tassa da fr. 10.-- a fr. 30.-- al mq/mese, ritenuto un minimo di fr. 50.--.

§) Se è assicurato un passaggio pedonale, la superficie occupata dallo stesso è esente da tassa.

§§) L'occupazione di area privata gravata da diritto di passo pubblico è parificata a quella di area pubblica, salvo se il passaggio è sostituito in modo efficiente.

**Art. 3
Modalità e pagamento**

¹La tassa di occupazione è dovuta per tutto il periodo in cui il richiedente usufruisce del suolo pubblico, e cioè fino al momento in cui è ripristinata la situazione anteriore. Le spese per il ripristino sono a carico del beneficiario della concessione.

La tassa è percepita anticipatamente in base alla durata presumibile dell'occupazione. Il conteggio a conguaglio sarà emesso alla scadenza della concessione.

Il proprietario del fondo è solidalmente responsabile con il richiedente per il pagamento della tassa.

²Per l'occupazione di aree su strade cantonali deve essere chiesta l'autorizzazione al Dipartimento competente tramite il Municipio.

³Alle tasse fissate nell'Ordinanza in base al presente regolamento, vanno aggiunte le eventuali tasse e imposte supplementari a carico del Comune, rispettivamente a carico degli utenti o addebitabili agli stessi, previste dalla legislazione cantonale e federale (es. IVA, tassa di collegamento, ecc.).⁴

Art. 4³

Tassa unica di concessione per balconi

La costruzione di balconi sporgenti su area pubblica è soggetta al pagamento di una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.-- al m2 applicata per l'occupazione di ogni piano da versare una volta tanto. I balconi chiusi sono soggetti ad una tassa unica di fr. 100.-- il m3, calcolata in base alla cubatura del corpo di fabbricata che sporge sull'area pubblica.

Art. 5³

Tassa unica di concessione pensiline

Per le pensiline è applicata una tassa unica di concessione, da fr. 50.-- a fr. 500.--/m2.

Art. 6³

Tassa annuale di concessione per sporgenze diverse

Le sporgenze di gradini, davanzali, zoccoli o altro su area pubblica ammesse a titolo precario, sono soggette al pagamento di una tassa annua di fr. 50.--/m2, ritenuto un minimo di fr. 50.--.

Art. 7³

Tassa unica di concessione per muri di fondazione

Le riseghe di muri di fondazione sporgenti su area pubblica oltre i 10 cm sono soggette ad una tassa unica di fr. 100.-- al ml ogni 20 cm o frazione di sporgenza.

Art. 8³

Tassa annuale di concessione per botole, pozzi, luce, serbatoi, ecc.

Per l'occupazione di area pubblica a titolo precario, con impianti di questo genere, la concessione è soggetta al pagamento di una tassa annua di fr. 30.-- al m2, calcolata in base alla superficie occupata, ivi compresa quella necessaria per tutti i manufatti relativi all'impianto, ritenuto un minimo di fr. 50.--.

Art. 9

Tassa annuale di concessione per vani sotterranei

Le sporgenze di vani sotterranei sotto l'area pubblica e sotto l'area gravata da servitù di espropriazione o di arretramento, sono ammesse solo in forma precaria.

Se la parte sporgente sotto l'area pubblica è economicamente vincolata alla proprietà rimanente, è prelevata una tassa annua da fr. 30.-- a fr. 100.--/mc.

Art. 10

Eccezioni

Nel caso in cui la costruzione di un manufatto è imposta dall'autorità comunale o cantonale non è prelevata nessuna tassa.

Art. 11

Aree vincolate dal PR

Se i manufatti elencati agli art. 4, 5, 6, 7, e 9 sporgono su area soggetta a vincolo di piano regolatore, la tassa è prelevata al momento dell'espropriazione.

Art. 12

Tasse di polizia

a) generalità

L'esposizione di insegne e l'occupazione di suolo pubblico con banchi, tavoli, tavolini, tende parasole e ombrelloni, distributori automatici o altro devono essere esplicitamente autorizzate dal Municipio e sono soggette al pagamento delle tasse fissate dal presente regolamento.

Art. 13^{2,3}

Tasse di polizia

b) importo

Ritenuta la suddivisione in zone di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono prelevate le seguenti tasse annue:

		<u>Zona A</u>	<u>Zona B</u>
13.1	tende e ombrelloni	15-30 fr./m2	10-25 fr./m2
13.2	insegne lineari: (applicate sulle facciate o sulle tende)	20-30 fr./m2	15-25 fr./m2
13.3	insegne a braccio:	70-120 fr./m2	50-80 fr./m2
13.4	vetrinette:	50-80 fr./m2	30-50 fr./m2
		(per ogni ml o frazione di elevazione)	
	per misura inf. al m2	50.-- fr.	30.-- fr.

- 13.5 banchi e tavolini:
mercato giornaliero 50-80 fr./m2 abbonamento annuo
mercato quindicinale 25-50 fr./m2 abbonamento annuo
- 13.6 esposizioni occasionali veicoli, ecc.: da 5.-- a 15.-- fr./m2/giorno (per il calcolo della tassa fa stato la superficie dei veicoli esposti);
- 13.7 distributori automatici, congelatori: da 50.—a 500.- fr./apparecchio;
- 13.8 occupazione a scopo commerciale:
per l'occupazione di suolo pubblico a scopo commerciale è prelevata una tassa annua da fr. 40.-- a fr. 600.--/m2 valutata con criteri economici;
- 13.9 diversi;
- 13.91 stralcio
- 13.92 per la vendita a mezzo autoveicoli è prelevata una tassa annua da fr. 100.-- a fr. 5'000.--, proporzionata alla durata e alla superficie occupata;
- 13.93 per il rilascio di concessioni per l'installazione di circhi e serragli è prelevata una tassa giornaliera da fr. 100.-- a fr. 2'000.--;
- 13.94 per il rilascio di concessioni per l'installazione di parchi di divertimento è richiesta una tassa giornaliera da fr. 100.-- a fr. 2'000.--;
- 13.95 concessionari occasionali o venditori ambulanti che usufruiscono dell'occupazione di area pubblica per l'esposizione di banchi o merce sono sottoposti al pagamento di una tassa giornaliera da fr. 4.-- a fr. 10.-- m2;
- 13.96 la concessione di stalli riservati per l'esercizio del servizio tassametri è soggetta al pagamento di una tassa annua da fr. 500.-- a fr. 3'000.--.
Le spese di demarcazione dell'area sono a carico del concessionario;
- 13.97 per i distributori di carburante, compresi gli accessori, è percepita una tassa annua da fr. 500.-- a fr. 5'000.--.

13.98⁴ Posteggi all'aperto (parcheggi di primo livello) a pagamento:
Il Municipio stabilisce tramite ordinanza le zone o i settori di parcheggio a pagamento, nonché l'ammontare e le modalità di pagamento della tassa d'uso. Il Municipio può prevedere giorni e fasce orarie gratuite e tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi.

Nelle aree di parcheggio a pagamento possono essere prelevate tasse d'uso come segue:

- Tassa annuale: fino a un massimo di Fr. 800.--
- Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 150.--
- Tassa settimanale: fino a un massimo di Fr. 70.--
- Tassa giornaliera (24H): fino a un massimo di Fr. 30.--
- Tassa oraria: fino a un massimo di Fr. 5.--;

+ eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 3 del presente regolamento.

Il pagamento della tassa di parcheggio non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili.

13.98a⁴ Posteggi per i dipendenti pubblici:

La messa a disposizione di parcheggi (annessi ai beni amministrativi comunali) per i dipendenti pubblici è soggetta al prelievo di una tassa d'uso come segue:

- Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 100.--

+ eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 3 del presente regolamento.

13.99⁴ Agevolazioni di parcheggio zona blu:

Il Municipio può prevedere tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi.

Nelle aree di parcheggio a pagamento possono essere prelevate tasse d'uso come segue:

- Autorizzazione annuale: fino a un massimo di Fr. 800.--
- Autorizzazione mensile: fino a un massimo di Fr. 150.—

- Autorizzazione settimanale: fino a un massimo di Fr. 70.--
- Autorizzazione giornaliera: fino a un massimo di Fr. 30.--

+ eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 3 del presente regolamento.

Il pagamento della tassa di parcheggio non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili.

13.100⁴ Posteggi in autosili (parcheggi di secondo livello) a pagamento:

Il Municipio stabilisce tramite ordinanza l'ammontare e le modalità di pagamento della tassa d'uso. Il Municipio può prevedere giorni e fasce orarie a tariffe differenziate secondo l'ubicazione e l'utilizzo dei parcheggi.

Negli autosili possono essere prelevate tasse d'uso come segue:

- Tassa annuale: fino a un massimo di Fr. 2'800.--
- Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 300.--
- Tassa settimanale: fino a un massimo di Fr. 100.--
- Tassa giornaliera (24H): fino a un massimo di Fr. 40.--
- Tassa oraria: fino a un massimo di Fr. 7.--

+ eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 3 del presente regolamento.

Il pagamento della tassa di parcheggio non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili.

13.100a⁴ Posteggi per dipendenti pubblici:

La messa a disposizione di parcheggi in autosili (annessi ai beni amministrativi comunali) per i dipendenti pubblici è soggetta al prelievo di una tassa d'uso come segue:

- Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 200.--

+ eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 3 del presente regolamento.

Art. 13a³

Usi occasionali

Per usi occasionali dei beni demaniali comunali (beni amministrativi e beni di uso comune) non previsti dal presente regolamento la tassa è fissata dal Municipio di volta in volta sulla base della norma che più si avvicina al caso specifico, tenendo conto dello scopo e delle modalità dell'occupazione, fino a un massimo di fr. 100/m²/giorno.

In occasioni particolari (alta stagione turistica, periodi di festività ecc.) la tassa può essere aumentata fino al raddoppio.

Art. 13b³

Criteri di calcolo e esenzioni

¹Il Municipio stabilisce le tasse, individualmente o tramite ordinanza, tenendo conto del valore economico/commerciale dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'entità delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

²Il Municipio può effettuare riduzioni o esenzioni di tassa per le utilizzazioni a fini ideali e per le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro.

CAPITOLO 2
CONCESSIONE DI PERMESSI DI ABITABILITA'

Art. 14³
Licenze edilizie

stralcio **a) importo**

stralcio **Art. 15³**
b) modalità

Art. 16²
c) verifica e permessi di abitabilità

Per le visite di abitabilità o di verifica sono richieste le tasse seguenti per prestazioni dell'ufficio tecnico:

- a) casa di abitazione, uffici e negozi:
- | | |
|------------------------------------|------------|
| per edifici fino a 4 appartamenti | fr. 200.-- |
| per edifici fino a 10 appartamenti | fr. 350.-- |
| per edifici fino a 20 appartamenti | fr. 600.-- |
| per edifici oltre 20 appartamenti | fr. 850.-- |
- Un ufficio con servizi propri é equiparato a un appartamento.
- b) stabili industriali, magazzini, laboratori, uffici annessi, ecc.
- | | |
|------------------------------------|------------|
| per costruzioni fino a 100 m2/sup. | fr. 200.-- |
| per costruzioni fino a 250 m2/sup. | fr. 350.-- |
| per costruzioni fino a 500 m2/sup. | fr. 500.-- |
| per costruzioni oltre 500 m2/sup. | fr. 800.-- |
- c) modifiche interne (piccole opere) fr. 200.--

²Nel caso in cui lo stabile non fosse conforme alle norme delle vigenti leggi in materia e non potesse conseguentemente essere dichiarato abitabile o non venisse collaudato è applicata una tassa di fr. 30.-- per ogni visita successiva.

Le prestazioni del medico delegato sono percepite separatamente secondo tariffa.

CAPITOLO 3
PENALITA' E NORME FINALI

Art.17
Penalità

Ogni violazione del presente regolamento, in modo particolare ogni occupazione abusiva, é passibile di multa fino all'importo di fr. 10'000.--.

Resta riservata l'azione penale e civile, nonché la revoca della concessione.

Art. 18
Norme finali

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, resta abrogata ogni norma precedente che fosse in contrasto con lo stesso e in particolare il regolamento del 27 aprile 1970.

Il presente regolamento verrà applicato a tutte le concessioni a far tempo dal 1. gennaio 1983.

Art. 19^{2,3}
Entrata in vigore

Le modifiche degli art. 2,13 e 16 entrano in vigore il 1^o gennaio 1993.

La modifica degli art. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16 e i nuovi art. 13a e 13b entrano in vigore al momento dell'approvazione governativa.

Adottato dal Consiglio Comunale il 20 dicembre 1982.

Approvato dal Dipartimento dell'interno con risoluzione no. 1939 del 9 febbraio 1983.

¹Adottato con risoluzione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 1990.

²Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 21 dicembre 1992.
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-2692 del 14 gennaio 1994.

³Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 13 marzo 2006.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128 RE 9233 del 26 maggio 2006.

⁴Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzioni del 23 aprile 2018.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con decisione no. 128-RE-14688 del 26 giugno 2018. Entrata in vigore: 4 settembre 2018.

Revisione totale del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico del 5 marzo 1925 (100.41)

Tabella comparativa

Articolo	Testo nuovo Regolamento (bozza)	Testo Regolamento attuale	Osservazioni
Art. 1	<p>Base legale</p> <p>Il Comune di Locarno disciplina con il presente regolamento l'occupazione del suolo pubblico sulla base della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007, del Regolamento d'esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008, dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 nonché delle normative edilizie comunali.</p>	<p>Chi intende occupare il suolo pubblico con botole griglie, marquises, gradini, insegne sporgenti od in qualsiasi altro modo; esporre banchi, tavoli, vetrine, mobili, mensole, vasi da fiori ecc.;</p> <p>depositare materiale da costruzione, od esporre tende che discendano o sporgano sopra terreno pubblico, dovrà indirizzare analoga richiesta al Municipio, indicando lo scopo della concessione.</p> <p>Alla domanda si dovrà allegare il piano di situazione della chiesta concessione.</p> <p>§. L'immissione degli scoli nella canalizzazione pubblica è disciplinata nello speciale Regolamento.</p>	<p>Il nuovo Regolamento, prevede un art. 1 introduttivo, che specifica chiaramente lo scopo e le basi legali del medesimo. Il campo d'applicazione viene invece ora definito in un articolo separato (nuovo art. 1).</p>
Art. 2	<p>Campo d'applicazione</p> <p>¹L'occupazione dell'area pubblica in superficie, sotterranea e aerea in qualsiasi forma ed estensione è disciplinata dal presente regolamento ed è soggetta all'autorizzazione comunale.</p> <p>²L'immissione degli scoli nella canalizzazione pubblica è disciplinata nello speciale Regolamento.</p>	<p>Nell'accordare la concessione il Municipio avrà riguardo alle esigenze dell'estetica, del decoro e della viabilità. Esso determinerà la durata, l'estensione e tutte le modalità della concessione.</p>	<p>Quanto in passato regolato dall'art. 2, fa ora parte del nuovo art. 3.</p>
Art. 3	<p>Istanza</p> <p>¹La domanda deve essere inoltrata per iscritto al Municipio, con indicazione esatta del luogo, dello scopo, dell'inizio, della durata e della superficie che si intende occupare.</p> <p>²È data facoltà al Municipio di richiedere ulteriore documentazione.</p>	<p>Il Municipio ha facoltà di revocare la concessione per motivi che ne rendano inopportuna la continuazione, dietro un congruo preavviso da stabilirsi nell'atto di concessione a seconda della natura della stessa.</p> <p>In tal caso, potrà essere restituita ai concessionari</p>	<p>L'art. 3 dettaglia ora le esigenze richieste per l'istanza dsì richiesta. La facoltà di revoca del Municipio è ora prevista all'art. 4.</p>

	³ Il Municipio delibera, considerando l'estetica, il decoro, la viabilità e la sicurezza.	una parte proporzionale delle tasse pagate.	
Art. 4	<p>Condizioni, responsabilità, contravvenzioni</p> <p>¹L'autorizzazione non è trasmissibile a terzi.</p> <p>²Essa viene concessa a titolo di precario e potrà essere revocata senza alcun indennizzo, con preavviso adeguato per giustificati motivi ad esclusivo giudizio del Municipio.</p> <p>³Il beneficiario risponde personalmente per il mancato ossequio degli obblighi imposti, come pure per i danni cagionati a persone o cose a seguito dell'occupazione.</p> <p>⁴Il mancato pagamento della tassa o parte di essa comporta la revoca dell'autorizzazione.</p> <p>⁵È vietato dar corso all'occupazione prima di aver ottenuto la relativa autorizzazione.</p> <p>⁶Le contravvenzioni al presente regolamento sono punibili con multe comunali fino all'importo di fr. 10'000.-, riservato il diritto di eventuale risarcimento di danni.</p>	<p>È riconosciuto esclusivamente ai proprietari e conduttori di negozi ed esercizi sotto i portici il diritto di esporre gratuitamente banchi o tavolini davanti al rispettivo negozio per la vendita di merci attinenti al negozio stesso, rispettivamente per il servizio dell'esercizio, alla condizione che debba sempre essere mantenuto un adeguato passaggio attraverso ogni singola arcata e lungo i portici. L'ubicazione e l'estensione di detti banchi e tavolini, sarà fissata dal Municipio. In occasioni straordinarie di feste, concerti ecc., il Municipio potrà permettere l'occupazione gratuita di un'area maggiore dell'usato.</p>	<p>Per l'utilizzo dei portici si rimanda ora all'apposita Ordinanza, tramite l'art. 5 del nuovo regolamento. Il nuovo art. 4 invece mira a definire in modo chiaro le condizioni, le responsabilità e l'entità delle possibili contravvenzioni.</p>
Art. 5	<p>Portici Piazza Grande</p> <p>L'uso dei portici è disciplinato dalla specifica Ordinanza.</p>	<p>È proibito appendere alle chiavi trasversali e longitudinali dei portici, merci che incaglino il libero transito o possano come che sia recare molestia o danno al pubblico.</p>	<p>Per evitare doppioni, il nuovo regolamento rimanda all'Ordinanza sui portici, entrata in vigore il 28 novembre 2023, per tutto quanto concerne quest'ultimi.</p>
Art. 6	<p>Occupazione edile</p> <p>¹L'occupazione di area pubblica allo scopo di installare cantieri edili viene concessa nei limiti strettamente necessari allo svolgimento razionale dei lavori previsti. Fanno stato le relative norme edilizie.</p> <p>²Il Municipio avrà riguardo delle esigenze legate alla</p>	<p>Le insegne, réclames ecc. da collocarsi sotto i portici sono sottoposte ai dispositivi del regolamento speciale sulle affissioni, riservati i diritti dei proprietari.</p>	<p>L'art. 6 regola ora nel dettaglio gli aspetti legati all'occupazione edile. Le insegne sono ora oggetto dell'art. 7.</p>

	<p>viabilità e alla sicurezza in generale.</p> <p>³Ogni modifica a manufatti, quali strade, marciapiede, piazze, fognature e reti dei servizi comunali, o ripristino degli stessi, deve essere autorizzata ed eseguita a proprie spese.</p> <p>⁴L'istanza, corredata da un estratto planimetrico indicante l'ubicazione e la delimitazione dell'occupazione, va presentata al Municipio, il quale può richiedere della documentazione complementare. La medesima è demandata alla Polizia comunale e ai Servizi del territorio, i quali preavvisano quanto di loro rispettiva competenza. In caso di scavi su suolo pubblico, la richiesta va allestita tramite l'apposito formulario.</p> <p>⁵All'interessato spessa la manutenzione dell'area occupata, come pure quella delle immediate vicinanze in rapporto all'esercizio del cantiere.</p> <p>⁶Al termine dell'occupazione dell'area di cantiere e delle immediate vicinanze, se le stesse risultano manomesse o danneggiate nell'ambito dell'esercizio del cantiere, dovranno essere ripristinate allo stato iniziale a spese dell'interessato.</p> <p>⁷Il ripristino dovrà essere svolto secondo le direttive imposte dai Servizi del territorio.</p> <p>⁸L'area occupata deve essere cintata e dotata delle necessarie misure di segnaletica stradale, diurne e notturne. In tal senso, andrà inoltrato l'apposito formulario debitamente compilato.</p> <p>⁹L'esecuzione non deve recare criticità alla viabilità ed alla sicurezza in generale, L'interessato deve prevedere alla pulizia quotidiana e al mantenimento di un aspetto</p>		
--	--	--	--

	decoroso ed ordinato dell'area.		
Art. 7	<p>Insegne</p> <p>¹L'esposizione di insegne è disciplinata dalle vigenti disposizioni cantonali e comunali.</p> <p>²Per quanto concerne eventuali sporgenze sull'area pubblica, fanno stato le disposizioni del Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico e per la concessione dei permessi d'abitabilità.</p> <p>³La responsabilità relativa all'esposizione d'insegne incombe al beneficiario dell'autorizzazione.</p>	<p>Le tende dovranno essere costruite a regola d'arte e presentare la voluta solidità.</p> <p>Le sbarre, le carrucole e gli ordigni in genere serventi a regolare l'altezza della tenda, saranno collocati nel muro ad altezza non inferiore ad un metro e venti dal livello del piano visibile sottostante.</p> <p>La sporgenza della tenda verrà fissata caso per caso dal Municipio.</p> <p>L'altezza della sbarra di sostegno non potrà essere inferiore a due metri dal suolo.</p> <p>Le tende applicate all'estremità dei porticati dovranno essere aperte a forma di padiglione.</p>	<p>L'articolo sulle insegne è stato dettagliato maggiormente rispetto al passato. Per contro le tende sono ora oggetto dell'art. 11.</p>
Art. 8	<p>Banchi, tavoli e distributori automatici</p> <p>¹L'esposizione di banchi, tavoli e distributori automatici sull'area pubblica deve essere autorizzata dal Municipio e soggiace alla relativa tassa.</p>	<p>Le diverse concessioni sono sottoposte al pagamento delle tasse stabilite dall'art. 11 del presente regolamento.</p>	<p>L'attuale Regolamento non menziona banchi, tavoli e distributori automatici. Si raccomanda pertanto di aggiungere questa voce nel nuovo Regolamento.</p> <p>L'assoggettamento alla tassa è ora regolato all'art. 13.</p>
Art. 9	<p>Estensioni annuali, estensioni temporanee</p> <p>¹Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico a scopo commerciale da parte degli esercizi pubblici soggiacciono alla relativa tassa e vengono rilasciate previa licenza edilizia. Esse vengono differenziate in base al periodo di occupazione, segnatamente annuali, temporanee da 3 a 8 mesi e fino a 2 mesi.</p> <p>²La tassa è definita in base alla posizione dell'attività commerciale all'interno del territorio del Comune di Locarno, suddiviso in zone.</p> <p>³La superficie concessa può essere revocata o ridimensionata con preavviso</p>	<p>Il pagamento delle tasse dovrà essere effettuato anticipatamente, salvo per le occupazioni temporanee con materiale da costruzione, il cui conteggio sarà regolato alla fine di ogni concessione.</p>	<p>Estensioni annuali, estensioni temporanee non erano ora menzionate a livello di Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico.</p> <p>Modalità e pagamento della tassa sono regolate dall'art. 3 del nuovo Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico e per la concessione dei permessi d'abitabilità.</p>

	<p>adeguato per giustificati motivi ad esclusivo giudizio del Municipio.</p> <p>⁴La dimensione della superficie concessa sarà accordata in base a quanto definito dalla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione e dal relativo Regolamento.</p>		
Art. 10	<p>Vetrinette</p> <p>¹L'esposizione di vetrinette può essere concessa qualora esse non ostacolino la circolazione in generale.</p> <p>²L'applicazione di vetrinette nei portici di Piazza Grande è disciplinata dalla specifica Ordinanza.</p>	<p>È in facoltà del Municipio di esperire per la concessione un'asta pubblica, salvo sempre il disposto dell'art. 4.</p>	<p>Attualmente non vi è menzione delle vetrinette. Per i dettagli sull'uso dei portici si rimanda all'apposita Ordinanza (100.49).</p>
Art. 11	<p>Tende</p> <p>¹L'esposizione di tende viene concessa in conformità delle norme edilizie.</p> <p>²Le tende con insegne o scritte destinate al pubblico sono soggette alla relativa legislazione cantonale e comunale.</p>	<p>Abrogato</p>	<p>Il nuovo art. 11 sostituisce l'art. 7 del precedente Regolamento, limitando il testo all'essenziale.</p>
Art. 12	<p>Balconi</p> <p>¹L'autorizzazione per costruire balconi e pensiline sporgenti su area pubblica viene rilasciata nell'ambito della relativa decisione municipale ed è soggetta alla relativa tassa.</p> <p>²Nell'ambito dell'edificazione di tali strutture, vengono applicate le disposizioni edilizie comunali.</p> <p>³Ogni responsabilità relativa a balconi o pensiline sporgenti su area pubblica incombe al proprietario.</p>	<p>Il presente regolamento entrerà in vigore dopo approvato dall'autorità governativa e sarà applicato anche ai precari esistenti.</p>	<p>L'attuale regolamento non prevedeva un articolo specifico per i balconi. I dettagli sull'entrata in vigore si troveranno all'art. 18 del nuovo Regolamento.</p>
Art. 13	<p>Assoggettamento a tassa</p> <p>L'occupazione di area pubblica in generale è soggetta al pagamento della relativa tassa, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento. In casi eccezionali il Municipio può prescindere dal prelievo della stessa o di parte di essa.</p>	<p>Non presente</p>	<p>Il nuovo art. 13 riprende in sostanza quanto precedentemente previsto dall'art. 8, ovvero il fatto che le concessioni sono sottoposte a tassa.</p>

Art. 14	Sporgenze Qualsiasi sporgenza su area pubblica soggiace alla relativa tassa.	Non presente	Il Regolamento attuale non prevede questa voce, che tuttavia figura nel Regolamento sulle tasse d'uso dei beni demaniali.
Art. 15	Muri di fondazione Qualsiasi muro di fondazione su area pubblica soggiace alla relativa tassa.	Non presente	Il Regolamento attuale non prevede questa voce, che tuttavia figura nel Regolamento sulle tasse d'uso dei beni demaniali.
Art. 16	Botole, pozzi luce e serbatoi Qualsiasi botola, pozzo luce e serbatoio su area pubblica soggiace alla relativa tassa.	Non presente	Il Regolamento attuale non prevede questa voce, che tuttavia figura nel Regolamento sulle tasse d'uso dei beni demaniali.
Art. 17	Manufatti interrati La costruzione o la posa di manufatti interrati, entro l'area pubblica, è concessa unicamente in forma precaria e soggiace alla relativa tassa.	Non presente	Il Regolamento attuale non prevede questa voce, che tuttavia figura nel Regolamento sulle tasse d'uso dei beni demaniali.
Art. 18	Disposizioni finali ¹ Il presente regolamento abroga integralmente il Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico del 5 marzo 1925, come pure ogni altra norma contraria o incompatibile. ² Le autorizzazioni già concesse dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente regolamento entro tre mesi dalla sua entrata in vigore. ³ Il Municipio decreterà l'entrata in vigore del presente regolamento non appena la stessa avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.	Non presente	L'unica disposizione finale dell'attuale Regolamento è riferita all'entrata in vigore. Il nuovo art. 18 prevede invece un periodo transitorio di tre mesi per adeguare le autorizzazioni già concesse.

Revisione totale del Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità del 20 dicembre 1982 (100.42)

Tabella comparativa

Articolo	Testo nuovo Regolamento (bozza)	Testo Regolamento attuale	Osservazioni
Art. 1	<p>Generalità</p> <p>Il Municipio può rilasciare concessione, a titolo precario, per l'occupazione del suolo pubblico, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, contro pagamento di una tassa nella misura stabilita dal presente regolamento.</p> <p>Quando è previsto un minimo ed un massimo, l'importo della tassa è fissato dal Municipio, caso per caso.</p>	<p>Generalità</p> <p>Il Municipio può rilasciare concessione, a titolo precario, per l'occupazione del suolo pubblico, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, contro pagamento di una tassa nella misura stabilita dal presente regolamento.</p> <p>Quando è previsto un minimo ed un massimo, l'importo della tassa è fissato dal Municipio, caso per caso.</p>	Nessuna modifica.
Art. 2	<p>Tasse per l'occupazione edile</p> <p>¹L'occupazione di area pubblica nella zona urbana (Zona A) delimitata da Via Orelli, Lungolago, torrente Ramogna, Via Cappuccini, Contrada Borghese e Via Simen, lungo i due lati delle strade citate, soggiace ad una tassa da fr. 15.-- a fr. 40.-- al m²/mese, ritenuto un minimo di fr. 50.--.</p> <p>²Per il rimanente territorio cittadino (Zona B) è applicata una tassa da fr. 10.-- a fr. 30-- al mq/mese, ritenuto un minimo di fr. 50.--.</p> <p>³Se è assicurato un passaggio pedonale efficiente, parte della superficie occupata dallo stesso può essere esente da tassa.</p> <p>⁴L'occupazione di area privata gravata da diritto di passo pubblico è parificata a quella di area pubblica, salvo se il passaggio è sostituito in modo efficiente.</p>	<p>Tasse per l'occupazione temporanea di area pubblica da parte delle imprese</p> <p>¹Tariffa A. Per l'occupazione di area pubblica nella zona urbana delimitata da Via Orelli, Lungolago, torrente Ramogna, Via Cappuccini, Contrada Borghese e Via Simen è applicata una tassa da fr. 15.-- a fr. 40.-- al m²/mese, ritenuto un minimo di fr. 50.-- (la tassa suddetta viene applicata lungo i due lati delle strade citate).</p> <p>²Tariffa B. Per il rimanente territorio cittadino è applicata una tassa da fr. 10.-- a fr. 30-- al mq/mese, ritenuto un minimo di fr. 50.--.</p> <p>§) Se è assicurato un passaggio pedonale, la superficie occupata dallo stesso è esente da tassa.</p> <p>§§) L'occupazione di area privata gravata da diritto di passo pubblico è parificata a</p>	Aggiornamento formale del testo. Contenuto inalterato.

		quella di area pubblica, salvo se il passaggio è sostituito in modo efficiente.	
Art. 3	<p>Modalità e pagamento</p> <p>¹La tassa di occupazione è dovuta per tutto il periodo in cui il richiedente usufruisce del suolo pubblico, e cioè fino al momento in cui è ripristinata la situazione anteriore. Le spese per il ripristino sono a carico del beneficiario della concessione.</p> <p>²La tassa viene di regola erogata ad inizio occupazione, per l'intero importo dovuto. Per importi uguali o maggiori a fr. 10'000.-/anno, è data la possibilità di procedere al pagamento del dovuto in tre parti uguali, ripartendo la fatturazione su tre periodi temporali (inizio occupazione, metà occupazione e fine occupazione). In caso di mancato pagamento, dopo doppia diffida, il Comune potrà procedere con la revoca dell'autorizzazione del suolo pubblico.</p> <p>⁴Alle tasse fissate nell'Ordinanza in base al presente regolamento, vanno aggiunte le eventuali tasse e imposte supplementari a carico del Comune, rispettivamente a carico degli utenti o addebitabili agli stessi, previste dalla legislazione cantonale e federale (es. IVA, tassa di collegamento, ecc.).</p>	<p>Modalità e pagamento</p> <p>¹La tassa di occupazione è dovuta per tutto il periodo in cui il richiedente usufruisce del suolo pubblico, e cioè fino al momento in cui è ripristinata la situazione anteriore. Le spese per il ripristino sono a carico del beneficiario della concessione.</p> <p>La tassa è percepita anticipatamente in base alla durata presumibile dell'occupazione. Il conteggio a conguaglio sarà emesso alla scadenza della concessione.</p> <p>Il proprietario del fondo è solidalmente responsabile con il richiedente per il pagamento della tassa.</p> <p>²Per l'occupazione di aree su strade cantonali deve essere chiesta l'autorizzazione al Dipartimento competente tramite il Municipio.</p> <p>³Alle tasse fissate nell'Ordinanza in base al presente regolamento, vanno aggiunte le eventuali tasse e imposte supplementari a carico del Comune, rispettivamente a carico degli utenti o addebitabili agli stessi, previste dalla legislazione cantonale e federale (es. IVA, tassa di collegamento, ecc.).</p>	<p>Riformulazione parziale e riordino dei paragrafi dell'art. 3, in maniera da apportare le modifiche richieste dal Municipio (inserito al cpv. 2 che in caso di mancato pagamento, dopo doppia diffida, si può procedere con la revoca dell'autorizzazione del suolo pubblico e modifica del testo in maniera da ancorare il nuovo principio secondo cui si procederà alla fatturazione del dovuto già ad inizio occupazione, con possibilità di pagare in tre parti gli importi uguali o superiori a CHF 10'000.-/anno).</p>
Art. 4	<p>Tassa unica di concessione per balconi</p> <p>La costruzione di balconi sporgenti su area pubblica è soggetta al pagamento di una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.-- al</p>	<p>Tassa unica di concessione per balconi</p> <p>La costruzione di balconi sporgenti su area pubblica è soggetta al pagamento di una tassa da</p>	<p>Aggiornamento formale del testo. Contenuto inalterato.</p>

	m2 applicata per l'occupazione di ogni piano da versare una volta tanto. I balconi chiusi sono soggetti ad una tassa unica di fr. 100.- - il m3, calcolata in base alla cubatura del corpo di fabbricata che sporge sull'area pubblica.	fr. 50.-- a fr. 500.-- al m2 applicata per l'occupazione di ogni piano da versare una volta tanto. I balconi chiusi sono soggetti ad una tassa unica di fr. 100.-- il m3, calcolata in base alla cubatura del corpo di fabbricata che sporge sull'area pubblica.	
Art. 5	Tassa unica di concessione pensiline Per le pensiline, sporgenti sull'area pubblica, è applicata una tassa unica di concessione, da fr. 50.-- a fr. 500.--/m2.	Tassa unica di concessione pensiline Per le pensiline è applicata una tassa unica di concessione, da fr. 50.-- a fr. 500.--/m2.	Aggiornamento formale del testo. Contenuto inalterato.
Art. 6	Tassa annuale di concessione per sporgenze diverse Le sporgenze di gradini, davanzali, zoccoli o altro su area pubblica ammesse a titolo precario, sono soggette al pagamento di una tassa annua di fr. 50.--/m2, ritenuto un minimo di fr. 50.-.	Tassa annuale di concessione per sporgenze diverse Le sporgenze di gradini, davanzali, zoccoli o altro su area pubblica ammesse a titolo precario, sono soggette al pagamento di una tassa annua di fr. 50.--/m2, ritenuto un minimo di fr. 50.--.	Nessuna modifica.
Art. 7	Tassa unica di concessione per muri di fondazione Le riseghe di muri di fondazione sporgenti su area pubblica oltre i 10 cm sono soggette ad una tassa unica di fr. 100.-- al ml ogni 20 cm o frazione di sporgenza.	Tassa unica di concessione per muri di fondazione Le riseghe di muri di fondazione sporgenti su area pubblica oltre i 10 cm sono soggette ad una tassa unica di fr. 100.-- al ml ogni 20 cm o frazione di sporgenza.	Nessuna modifica.
Art. 8	Tassa annuale di concessione per botole, pozzi, luce, serbatoi, ecc. Per l'occupazione di area pubblica a titolo precario, con impianti di questo genere, la concessione è soggetta al pagamento di una tassa annua di fr. 30.-- al m2, calcolata in base alla superficie occupata, ivi compresa quella necessaria per tutti i manufatti relativi	Tassa annuale di concessione per botole, pozzi, luce, serbatoi, ecc. Per l'occupazione di area pubblica a titolo precario, con impianti di questo genere, la concessione è soggetta al pagamento di una tassa annua di fr. 30.-- al m2, calcolata in base alla superficie occupata, ivi compresa quella necessaria per tutti i manufatti relativi	Nessuna modifica.

	all'impianto, ritenuto un minimo di fr. 50.--.	all'impianto, ritenuto un minimo di fr. 50.--.	
Art. 9	<p>Tassa annuale per manufatti interrati</p> <p>¹Le sporgenze di vani sotterranei sotto l'area pubblica e sotto l'area gravata da servitù di espropriazione o di arretramento, sono ammesse solo in forma precaria.</p> <p>²Se la parte sporgente sotto l'area pubblica è economicamente vincolata alla proprietà rimanente, è prelevata una tassa annua da fr. 30.-- a fr. 100.--/mc.</p>	<p>Tassa annuale di concessione per vani sotterranei</p> <p>Le sporgenze di vani sotterranei sotto l'area pubblica e sotto l'area gravata da servitù di espropriazione o di arretramento, sono ammesse solo in forma precaria.</p> <p>Se la parte sporgente sotto l'area pubblica è economicamente vincolata alla proprietà rimanente, è prelevata una tassa annua da fr. 30.-- a fr. 100.--/mc.</p>	Aggiornato unicamente il titolo, aggiunto numerazione paragrafi.
Art. 10	<p>Eccezioni</p> <p>Nel caso in cui la costruzione di un manufatto è imposta dall'autorità comunale o cantonale non è prelevata nessuna tassa.</p>	<p>Eccezioni</p> <p>Nel caso in cui la costruzione di un manufatto è imposta dall'autorità comunale o cantonale non è prelevata nessuna tassa.</p>	Nessuna modifica.
Art. 11	<p>Aree vincolate dal PR</p> <p>Se i manufatti elencati agli art. 4, 5, 6, 7, e 9 sporgono su area soggetta a vincolo di piano regolatore, la tassa è prelevata al momento dell'espropriazione.</p>	<p>Aree vincolate dal PR</p> <p>Se i manufatti elencati agli art. 4, 5, 6, 7, e 9 sporgono su area soggetta a vincolo di piano regolatore, la tassa è prelevata al momento dell'espropriazione.</p>	Nessuna modifica.
Art. 12	<p>Tasse</p> <p>Ritenuta la suddivisione in zone di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono prelevate le seguenti tasse annue:</p> <p>Zona A</p> <p>Zona B</p> <p>¹tende e ombrelloni 15-30 fr./m2 10-25 fr./m2</p> <p>²insegne lineari 20-30 fr./m2 15-25 fr./m2</p> <p>³insegne a braccio 70-120 fr./m2 50-80 fr./m2</p> <p>⁴vetrinette 50-80 fr./m2 30-50 fr./m2</p>	<p>Tasse di polizia</p> <p>a) generalità</p> <p>L'esposizione di insegne e l'occupazione di suolo pubblico con banchi, tavoli, tavolini, tende parasole e ombrelloni, distributori automatici o altro devono essere esplicitamente autorizzate dal Municipio e sono soggette al pagamento delle tasse fissate dal presente regolamento.</p>	Viene mantenuta la suddivisione in 2 Zone per le occupazioni edili di manufatti in genere (Zona A e B), come pure quella in 4 Zone (numerata da 1 a 4) per le occupazioni a scopo commerciale. Rispetto al passato, la ripartizione in 4 zone per le attività commerciali viene menzionata già in sede di Regolamento. Ciò in passato non era il caso e ha dato adito a malintesi. Il nuovo testo dell'art. 12 riprende, seppur formulato in maniera diversa, quanto menzionato dal precedente articolo 12 "Generalità") e riporta già le tariffe,

	<p>Tassa minima 50.-- fr. 30.-- fr.</p> <p>⁵banchi e tavoli 25 – 50 fr./m2 50-80 fr./m2</p> <p>⁶mercato 25-50 fr./m2 50-80 fr./m2</p> <p>⁷distributori automatici da 50.—a 500.- fr./apparecchio</p> <p>⁸Per l'occupazione di suolo pubblico a scopo commerciale è prelevata una tassa annua da fr. 40.-- a fr. 600.--/m2 valutata con criteri economici. L'esatto ammontare di questa tassa, viene definito a livello di ordinanza municipale, suddividendo il territorio comunale in quattro zone (Zona 1, Zona 2, Zona 3 e Zona 4), in considerazione della centralità e del pregio della singola zona.</p> <p>⁹La vendita a mezzo autoveicoli (Food-Truck) è prelevata una tassa annua da fr. 100.-- a fr. 5'000.--, proporzionata alla durata e alla superficie occupata.</p> <p>¹⁰Per il rilascio di concessioni per l'installazione di circhi, serragli e parchi divertimento è prelevata una tassa giornaliera da fr. 100.-- a fr. 2'000.--.</p> <p>¹¹Espositori occasionali che usufruiscono dell'occupazione di area pubblica sono sottoposti al pagamento di una tassa giornaliera da fr. 4.-- a fr. 10.- - m2.</p> <p>¹²La concessione di stalli riservati per l'esercizio del servizio tassametri è soggetta al pagamento di una tassa annua da fr. 500.-- a fr. 3'000.--. Le spese di</p>		<p>rispettivamente le “forchette” previste per le singole categorie di occupazione.</p>
--	---	--	---

<p>demarcazione dell'area sono a carico del concessionario.</p> <p>¹³Per i distributori di carburante, compresi gli accessori, è percepita una tassa annua da fr. 500.-- a fr. 5'000.--.</p> <p>¹⁴Posteggi all'aperto (parcheggi di primo livello) a pagamento: Il Municipio stabilisce tramite ordinanza le zone o i settori di parcheggio a pagamento, nonché l'ammontare della tassa d'uso. Il pagamento della tassa di parcheggio non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili. Il Municipio può prevedere giorni e fasce orarie gratuite e tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi. Nelle aree di parcheggio a pagamento possono essere prelevate tasse d'uso ed eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 4 del presente regolamento, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tassa annuale: fino a un massimo di Fr. 800.-- • Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 150.-- • Tassa settimanale: fino a un massimo di Fr. 70.-- • Tassa giornaliera (24H): fino a un massimo di Fr. 30.-- • Tassa oraria: fino a un massimo di Fr. 5.--; <p>¹⁵Posteggi per i dipendenti pubblici: La messa a disposizione di parcheggi (annessi ai beni amministrativi comunali) per i dipendenti pubblici è soggetta al prelievo di una tassa d'uso, inclusi eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 4 del presente regolamento, come segue:</p>		
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 100.-- <p>¹⁶Agevolazioni di parcheggio zona blu: Il Municipio può prevedere tariffe differenziate a seconda dell'ubicazione dei parcheggi. Il pagamento della tassa di parcheggio non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili. Nelle aree di parcheggio zona blu possono essere prelevate tasse d'uso ed eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 4 del presente regolamento, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione annuale: fino a un massimo di Fr. 800.-- • Autorizzazione mensile: fino a un massimo di Fr. 150.-- • Autorizzazione settimanale: fino a un massimo di Fr. 70.-- • Autorizzazione giornaliera: fino a un massimo di Fr. 30.-- <p>¹⁷Posteggi in autosili (parcheggi di secondo livello) a pagamento: Il Municipio stabilisce tramite ordinanza l'ammontare della tassa d'uso. Il pagamento della tassa di parcheggio non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili. Il Municipio può prevedere giorni e fasce orarie a tariffe differenziate secondo l'ubicazione e l'utilizzo dei parcheggi. Negli autosili possono essere prelevate tasse d'uso ed eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 4 del presente regolamento, come segue:</p>		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Tassa annuale: fino a un massimo di Fr. 2'800.-- • Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 300.-- • Tassa settimanale: fino a un massimo di Fr. 100.-- • Tassa giornaliera (24H): fino a un massimo di Fr. 40.-- • Tassa oraria: fino a un massimo di Fr. 7.— <p>¹⁸Posteggi per dipendenti pubblici in autosili: La messa a disposizione di parcheggi in autosili (annessi ai beni amministrativi comunali) per i dipendenti pubblici è soggetta al prelievo di una tassa d'uso, inclusi eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 4 del presente regolamento, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 200.— 		
Art. 13	<p>Usi occasionali Per usi occasionali del suolo pubblico (beni amministrativi e beni di uso comune) non previsti dal presente regolamento la tassa viene fissata dal Municipio di volta in volta sulla base della norma che più si avvicina al caso specifico, tenendo conto dello scopo e delle modalità dell'occupazione, fino a un massimo di fr. 200/m2/giorno.</p>	<p>Tasse di polizia b) importo Ritenuta la suddivisione in zone di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono prelevate le seguenti tasse annue:</p> <p>Zona A Zona B</p> <p>13.1 tende e ombrelloni 15-30 fr./m2 10-25 fr./m2</p> <p>13.2 insegne lineari: (applicate sulle facciate o sulle tende) 20-30 fr./m2 15-25 fr./m2</p> <p>13.3 insegne a braccio: 70-120 fr./m2 50-80 fr./m2</p> <p>13.4 vetrinette: 50-80 fr./m2 30-50 fr./m2 (per ogni ml o frazione di elevazione) per misura inf. al m2 50.-- fr. 30.-- fr.</p> <p>13.5 banchi e tavolini:</p>	<p>Il testo del precedente art. 13 è confluito nel nuovo art. 12, senza modifiche sostanziali.</p>

		<p>mercato giornaliero 50-80 fr./m2 abbonamento annuo mercato quindicinale 25-50 fr./m2 abbonamento annuo 13.6 esposizioni occasionalmente veicoli, ecc.: da 5.- a 15.- fr./m2/giorno (per il calcolo della tassa fa stato la superficie dei veicoli esposti); 13.7 distributori automatici, congelatori: da 50.—a 500.- fr./apparecchio; 13.8 occupazione a scopo commerciale: per l'occupazione di suolo pubblico a scopo commerciale è prelevata una tassa annua da fr. 40.-- a fr. 600.--/m2 valutata con criteri economici; 13.9 diversi; 13.91 stralcio 13.92 per la vendita a mezzo autoveicoli è prelevata una tassa annua da fr. 100.-- a fr. 5'000.--, proporzionata alla durata e alla superficie occupata; 13.93 per il rilascio di concessioni per l'installazione di circhi e serragli è prelevata una tassa giornaliera da fr. 100.- - a fr. 2'000.--; 13.94 per il rilascio di concessioni per l'installazione di parchi di divertimento è richiesta una tassa giornaliera da fr. 100.- - a fr. 2'000.--; 13.95 concessionari occasionalmente o venditori ambulanti che usufruiscono dell'occupazione di area pubblica per l'esposizione di banchi o merce sono sottoposti al pagamento di una tassa giornaliera da fr. 4.-- a fr. 10.-- m2; 13.96 la concessione di stalli riservati per l'esercizio del servizio tassametri è soggetta al pagamento di</p>	
--	--	--	--

		<p>una tassa annua da fr. 500.-- a fr. 3'000.--.</p> <p>Le spese di demarcazione dell'area sono a carico del concessionario;</p> <p>13.97 per i distributori di carburante, compresi gli accessori, è percepita una tassa annua da fr. 500.-- a fr. 5'000.--.</p> <p>13.98 4 Posteggi all'aperto (parcheggi di primo livello) a pagamento: Il Municipio stabilisce tramite ordinanza le zone o i settori di parcheggio a pagamento, nonché l'ammontare e le modalità di pagamento della tassa d'uso. Il Municipio può prevedere giorni e fasce orarie gratuite e tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi. Nelle aree di parcheggio a pagamento possono essere prelevate tasse d'uso come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tassa annuale: fino a un massimo di Fr. 800.-- • Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 150.-- • Tassa settimanale: fino a un massimo di Fr. 70.-- • Tassa giornaliera (24H): fino a un massimo di Fr. 30.-- • Tassa oraria: fino a un massimo di Fr. 5.--; <p>+ eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 3 del presente regolamento.</p> <p>Il pagamento della tassa di parcheggio non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili.</p> <p>13.98a Posteggi per i dipendenti pubblici:</p>	
--	--	--	--

		<p>La messa a disposizione di parcheggi (annessi ai beni amministrativi comunali) per i dipendenti pubblici è soggetta al prelievo di una tassa d'uso come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 100.-- <p>+ eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 3 del presente regolamento.</p> <p>13.99 Agevolazioni di parcheggio zona blu: Il Municipio può prevedere tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi. Nelle aree di parcheggio a pagamento possono essere prelevate tasse d'uso come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione annuale: fino a un massimo di Fr. 800.-- • Autorizzazione mensile: fino a un massimo di Fr. 150.— • Autorizzazione settimanale: fino a un massimo di Fr. 70.- • Autorizzazione giornaliera: fino a un massimo di Fr. 30.- <p>+ eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 3 del presente regolamento. Il pagamento della tassa di parcheggio non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili.</p> <p>13.100 Posteggi in autosili (parcheggi di secondo livello) a pagamento: Il Municipio stabilisce tramite ordinanza l'ammontare e le modalità di pagamento della tassa d'uso. Il Municipio può prevedere giorni e fasce orarie a tariffe differenziate secondo l'ubicazione e l'utilizzo dei parcheggi. Negli autosili possono essere prelevate tasse d'uso come segue:</p>	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Tassa annuale: fino a un massimo di Fr. 2'800.-- • Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 300.-- • Tassa settimanale: fino a un massimo di Fr. 100.-- • Tassa giornaliera (24H): fino a un massimo di Fr. 40.- - • Tassa oraria: fino a un massimo di Fr. 7.-- <p>+ eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 3 del presente regolamento.</p> <p>Il pagamento della tassa di parcheggio non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili.</p> <p>13.100a Posteggi per dipendenti pubblici: La messa a disposizione di parcheggi in autosili (annessi ai beni amministrativi comunali) per i dipendenti pubblici è soggetta al prelievo di una tassa d'uso come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 200.— <p>+ eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 3 del presente regolamento.</p>	
Art. 13a	---	<p>Usi occasionali</p> <p>Per usi occasionali dei beni demaniali comunali (beni amministrativi e beni di uso comune) non previsti dal presente regolamento la tassa è fissata dal Municipio di volta in volta sulla base della norma che più si avvicina al caso specifico, tenendo conto dello scopo e delle modalità dell'occupazione, fino a un massimo di fr. 100/m²/giorno.</p> <p>In occasioni particolari (alta stagione turistica, periodi di festività ecc.) la tassa può essere aumentata fino al raddoppio.</p>	Il contenuto del vecchio articolo 13a figura ora all'art. 13 del nuovo regolamento.
Art. 13b	---	<p>Criteri di calcolo e esenzioni</p> <p>¹Il Municipio stabilisce le tasse, individualmente o</p>	Il contenuto del vecchio articolo 13b figura ora all'art. 14 del nuovo regolamento.

		tramite ordinanza, tenendo conto del valore economico/commerciale dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'entità delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata. ² Il Municipio può effettuare riduzioni o esenzioni di tassa per le utilizzazioni a fini ideali e per le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro.	
Art. 14	<p>Criteria di calcolo e esenzioni</p> <p>¹Il Municipio stabilisce le tasse, individualmente o tramite ordinanza, tenendo conto del valore economico/commerciale dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'entità delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.</p> <p>²Il Municipio può ridurre o concedere esenzioni di tassa, in particolare per le utilizzazioni a fini ideali o di pubblica utilità senza fine di lucro.</p>	<p>Licenze edilizie</p> <p>a) importo stralcio</p>	<p>Il testo del nuovo art. 14 riprende quello del precedente art. 13b, senza modifiche. L'art. 14 del vecchio regolamento era stato stralciato nel 2006.</p>
Art. 15	<p>Occupazione a scopo commerciale</p> <p>1Per l'occupazione di suolo pubblico a scopo commerciale è prelevata una tassa annua da fr. 1.-- a fr. 600.--/m² valutata con criteri economici e secondo la durata dell'occupazione. L'esatto ammontare di questa tassa, viene definito tramite la relativa ordinanza municipale, suddividendo il territorio comunale in quattro zone (Zona 1, Zona 2, Zona 3 e Zona 4).</p>	<p>b) modalità stralcio</p>	<p>L'art. 15 del vecchio regolamento era stato stralciato nel 2006. Il nuovo art. 15 fornisce la base legale per le tre tipologie di zona per l'occupazione a scopo commerciale. Questa suddivisione è attualmente prevista a livello di Ordinanza municipale ma il Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità del 20 dicembre 1982 non ne fa menzione.</p>
Art. 16	<p>¹Durante le manifestazioni di una certa importanza (per durata e afflusso di pubblico), organizzate dal Comune, il Municipio ha la facoltà di prelevare una tassa a sedia. Qualora l'Esecutivo dovesse</p>	<p>c) verifica e permessi di abitabilità</p> <p>¹Per le visite di abitabilità o di verifica sono richieste le tasse seguenti per prestazioni dell'ufficio tecnico:</p>	<p>Tramite il nuovo art. 16, viene ora regolamentata la facoltà della Città di prelevare una sovrattassa durante le manifestazioni cittadine, basata sul numero di posti a sedere del singolo esercizio</p>

	<p>decidere di avvalersi di tale facoltà, la sovrattassa dovrà essere regolata tramite l'apposita ordinanza municipale sulle tasse per l'uso del suolo pubblico. Agli esercenti che occupano una porzione di suolo pubblico a titolo precario, potrà in tal caso essere applicata una sovrattassa compresa tra i fr. 5 e i fr. 15.- al giorno a posto a sedere, in base alla licenza cantonale complessiva, a valere quale contributo per la manifestazione.</p> <p>²Il tipo di manifestazione soggetta alla sovrattassa dovrà essere stabilito di anno in anno dal Municipio.</p> <p>³Qualora un esercente non fosse d'accordo di pagare la sovrattassa, la porzione di suolo pubblico concessa in uso a titolo precario, dovrà essere liberata per la durata della manifestazione, senza alcun diritto di rimborso o risarcimento.</p>	<p>a) casa di abitazione, uffici e negozi: per edifici fino a 4 appartamenti fr. 200.-- per edifici fino a 10 appartamenti fr. 350.-- per edifici fino a 20 appartamenti fr. 600.-- per edifici oltre 20 appartamenti fr. 850.-- Un ufficio con servizi propri è equiparato a un appartamento.</p> <p>b) stabili industriali, magazzini, laboratori, uffici annessi, ecc. per costruzioni fino a 100 m2/sup. fr. 200.-- per costruzioni fino a 250 m2/sup. fr. 350.-- per costruzioni fino a 500 m2/sup. fr. 500.-- per costruzioni oltre 500 m2/sup. fr. 800.--</p> <p>c) modifiche interne (piccole opere) fr. 200.--</p> <p>²Nel caso in cui lo stabile non fosse conforme alle norme delle vigenti leggi in materia e non potesse conseguentemente essere dichiarato abitabile o non venisse collaudato è applicata una tassa di fr. 30.-- per ogni visita successiva. Le prestazioni del medico delegato sono percepite separatamente secondo tariffa.</p>	<p>pubblico. Qualora il Municipio decidesse di effettivamente fare uso di questa facoltà, l'importo della tassa andrebbe definito a livello di ordinanza (modificando l'Ordinanza municipale sulle tasse per l'uso del suolo pubblico). Quanto in precedenza previsto dall'art. 16, si trova ora nel nuovo art. 17, senza variazioni di contenuto.</p>
Art. 17	<p>Verifica e permessi di abitabilità</p> <p>¹Per le visite di abitabilità o di verifica sono richieste le tasse seguenti per prestazioni dell'ufficio tecnico:</p> <p>d) casa di abitazione, uffici e negozi:</p>	<p>Penalità</p> <p>Ogni violazione del presente regolamento, in modo particolare ogni occupazione abusiva, é passibile di multa fino all'importo di fr. 10'000.--.</p>	<p>Il nuovo testo dell'art. 17 riprende senza modifiche quello dell'art. 16 del Regolamento attualmente in vigore. Il testo dell'attuale art. 17, sarà ripreso senza modifica anche dal nuovo Regolamento, all'art. 18.</p>

	<p>per edifici fino a 4 appartamenti fr. 200.-- per edifici fino a 10 appartamenti fr. 350.-- per edifici fino a 20 appartamenti fr. 600.-- per edifici oltre 20 appartamenti fr. 850.-- Un ufficio con servizi propri è equiparato a un appartamento. e) stabili industriali, magazzini, laboratori, uffici annessi, ecc. per costruzioni fino a 100 m²/sup. fr. 200.-- per costruzioni fino a 250 m²/sup. fr. 350.-- per costruzioni fino a 500 m²/sup. fr. 500.-- per costruzioni oltre 500 m²/sup. fr. 800.-- f) modifiche interne (piccole opere) fr. 200.-- ²Nel caso in cui lo stabile non fosse conforme alle norme delle vigenti leggi in materia e non potesse conseguentemente essere dichiarato abitabile o non venisse collaudato è applicata una tassa di fr. 30.-- per ogni visita successiva. Le prestazioni del medico delegato sono percepite separatamente secondo tariffa.</p>	<p>Resta riservata l'azione penale e civile, nonché la revoca della concessione.</p>	
<p>Art. 18</p>	<p>Penalità Ogni violazione del presente regolamento, in modo particolare ogni occupazione abusiva, è passibile di multa fino all'importo di fr. 10'000.-. Resta riservata l'azione penale e civile, nonché la revoca della concessione.</p>	<p>Norme finali Con l'entrata in vigore del presente regolamento, resta abrogata ogni norma precedente che fosse in contrasto con lo stesso e in particolare il regolamento del 27 aprile 1970. Il presente regolamento verrà applicato a tutte le concessioni a far tempo dal 1. gennaio 1983.</p>	<p>Il nuovo testo dell'art. 18 riprende senza modifiche quello dell'art. 17 del Regolamento attualmente in vigore. Le norme finali, ora regolate all'art. 18, figureranno all'art. 19 del nuovo testo.</p>

Art. 19	<p>Norme finali</p> <p>Il presente regolamento abroga integralmente il Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità del 20 dicembre 1982 e ogni norma precedente che fosse in contrasto con lo stesso. Il presente regolamento verrà applicato a tutte le concessioni a partire dalla sua entrata in vigore.</p>	<p>Entrata in vigore</p> <p>Le modifiche degli art. 2,13 e 16 entrano in vigore il 10 gennaio 1993.</p> <p>La modifica degli art. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16 e i nuovi art. 13a e 13b entrano in vigore al momento dell'approvazione governativa.</p> <p>Adottato dal Consiglio Comunale il 20 dicembre 1982.</p> <p>Approvato dal Dipartimento dell'interno con risoluzione no. 1939 del 9 febbraio 1983.</p> <p>¹Adottato con risoluzione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 1990.</p> <p>²Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 21 dicembre 1992.</p> <p>Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-2692 del 14 gennaio 1994.</p> <p>³Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 13 marzo 2006.</p> <p>Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128 RE 9233 del 26 maggio 2006.</p> <p>⁴Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzioni del 23 aprile 2018.</p> <p>Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con decisione no. 128-RE-14688 del 26 giugno 2018. Entrata in vigore: 4 settembre 2018.</p>	<p>Il nuovo testo dell'art. 19 contiene le norme finali, come l'attuale art. 18.</p> <p>I dettagli sull'entrata in vigore, ora regolati all'art. 19, si troveranno in futuro all'art. 20.</p>
Art. 20	<p>Entrata in vigore</p> <p>¹Il presente regolamento abroga integralmente il Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni</p>	---	Vedi sopra.

	<p>demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità del 20 dicembre 1982.</p> <p>²Le autorizzazioni già concesse dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente regolamento entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.</p> <p>³Il Municipio decreterà l'entrata in vigore del presente regolamento non appena la stessa avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.</p>		
--	---	--	--